



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FALANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2014

Istituzione dell’ordine nazionale dei *maître, sommelier e convivier d’hôtel*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge regola l'ordine professionale dei *mâtre, sommelier* e *convivier d'hôtel*, di cui si fa parte mediante l'iscrizione ad un apposito elenco.

L'antichissima professione, meritevole di conseguire lo statuto di un'arte riconosciuta, verrebbe esercitata alla luce delle norme recate dal presente disegno di legge che incide sul sistema delle professioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Spetterà comunque alle regioni adottare eventuali disposizioni integrative che possono tenere conto delle peculiarità che l'attività professionale di *mâtre, sommelier* e *convivier d'hôtel* riveste su ciascun territorio.

Il testo del disegno di legge si limita ad enucleare i contenuti qualificanti della vita associativa nazionale e reca al suo interno le norme fondamentali che presiedono al funzionamento degli organi di autogoverno e gestione dell'ordine, nonché la tipologia di attività che qualificano e rendono riconoscibile una professione che altrimenti rischia di essere relegata nel limbo dell'approssimazione e dell'improvvisata condizione di assenza di controlli e inquadramento disciplinare. La creazione di un elenco degli iscritti non deve essere considerato quale limite all'esercizio di attività, ma come elemento di riconoscimento e di affidabilità su cui fondare l'attività professionale dell'associato. Se ne auspica dunque la celere approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito l'elenco nazionale dei *maître, sommelier e convivier d'hôtel*.

Art. 2.

1. Gli iscritti all'elenco appartengono all'Ordine professionale nazionale dei *maître, sommelier e convivier d'hôtel*.

Art. 3.

1. Hanno diritto ad iscriversi all'elenco tutti coloro i quali hanno esercitato continuamente per un periodo di tempo di almeno due anni la professione di *maître, sommelier e convivier d'hôtel* e possono certificarlo mediante presentazione di un valido titolo che attesta il rapporto di lavoro di cui sono stati parte.

Art. 4.

1. La tenuta dell'elenco è demandata al consiglio nazionale dell'Ordine eletto dagli iscritti.

Art. 5.

1. L'iscrizione all'elenco è condizione per l'esercizio dell'attività professionale, che consiste nel coordinamento e nel controllo delle attività di ricezione, di accoglienza dei clienti, di presentazione dell'offerta, di consigli sulle scelte del cliente e di rapporti con il reparto di cucina, allo scopo di rag-

giungere una continua crescita dello *standard* qualitativo del servizio offerto.

Art. 6.

1. L'ammissione all'Ordine è vincolata alla presentazione di almeno due membri già precedentemente iscritti all'Ordine. I due presentatori presteranno la loro vidimazione a garanzia dell'autenticità della documentazione presentata dall'aspirante nuovo iscritto.

Art. 7.

1. Le domande di ammissione devono essere presentate presso la sede locale dell'A.M.I.R.A. - Associazione *maîtres* italiani ristoranti e alberghi, competente territorialmente a ricevere le istanze di iscrizione in relazione alla residenza dell'aspirante iscritto. Le sedi decentrate provvederanno periodicamente a trasmettere le domande presso la sede nazionale. Per i residenti all'estero, il candidato è presentato dal presidente della delegazione A.M.I.R.A. eventualmente presente nel Paese ove l'aspirante iscritto risiede. In assenza, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente presso la sede nazionale dell'A.M.I.R.A.

Art. 8.

1. La decisione sulla domanda di ammissione è di esclusiva competenza del consiglio nazionale dell'Ordine che valuta con attenzione le candidature e controlla i requisiti dei singoli candidati e la documentazione da essi presentata.

Art. 9.

1. L'Ordine è una diretta emanazione della A.M.I.R.A. Esso è quindi subordinato

allo statuto, al regolamento e alle direttive vigenti al momento dell'iscrizione, nonché alle successive modifiche.

Art. 10.

1. L'ammissione all'Ordine è subordinata alla regolarizzazione dell'iscrizione all'A.M.I.R.A.

Art. 11.

1. L'Assemblea dei *maître, sommelier e conviviali d'hôtel*, regolarmente iscritti nell'elenco, si riunisce almeno una volta ogni due anni in seduta plenaria. La riunione ha luogo nell'ambito di una manifestazione di ampio richiamo.

Art. 12.

1. Il consiglio nazionale dell'Ordine si compone di quindici membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dell'Ordine, presieduta dal presidente della A.M.I.R.A.

Art. 13.

1. Tutte le cariche e i mandati dell'Ordine hanno la durata di cinque anni, calcolati a decorrere dalla prima assemblea elettiva.

Art. 14.

1. Il presidente della A.M.I.R.A., d'intesa con il segretario generale, propone all'assemblea la nomina di un iscritto per la carica di presidente nazionale dell'Ordine.

Art. 15.

1. L'elezione del presidente spetta all'assemblea, che vota a scrutinio segreto. È eletto il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti. Qualora nella terza votazione nessun candidato riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede a una quarta votazione in cui risulta eletto il candidato che consegue la maggioranza semplice.

Art. 16.

1. Il presidente dell'Ordine è componente di diritto della giunta esecutiva della A.M.I.R.A., coordina e promuove le iniziative dell'Ordine e sovrintende alle sue attività in base alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio nazionale.

Art. 17.

1. L'assemblea generale dell'A.M.I.R.A. nomina tre componenti effettivi e due supplenti che compongono il collegio dei probiviri dell'Ordine. I componenti del collegio dei probiviri non possono ricoprire altri incarichi nell'Ordine.

Art. 18.

1. L'assemblea generale dell'A.M.I.R.A. stabilisce il numero massimo d'ingresso dei nuovi componenti per ogni biennio e l'importo delle quote annuali di adesione e di iscrizione.

Art. 19.

1. Al fine di organizzare l'attività associativa e professionale dell'Ordine, il consiglio nazionale può assegnare compiti e responsa-

bilità specifiche a taluni associati, purché tali compiti o mandati non siano in contrasto con i ruoli e mandati della A.M.I.R.A. regolati dallo statuto e dal regolamento interno.

Art. 20.

1. Le attività dell'Ordine sono regolate dalle deliberazioni del consiglio nazionale e dell'assemblea, adottate in conformità ai principi espressi dal regolamento.

Art. 21.

1. Il consiglio nazionale dell'Ordine esamina il regolamento, la carta dell'Ordine e le loro proposte di modifica. Questi sono discussi e approvati dall'assemblea dei *maître, sommelier e convivier d'hôtel* e dal consiglio nazionale della A.M.I.R.A.

Art. 22.

1. Al momento dell'ammissione, i *maître, sommelier e convivier d'hôtel* si impegnano a rispettare il regolamento dell'Ordine.

Art. 23.

1. Possono essere ammessi all'Ordine i *maître, sommelier e convivier d'hôtel*, senza alcuna distinzione d'età e nazionalità.

Art. 24.

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 3, l'ammissione è condizionata alla presentazione di un *curriculum vitae* che delinei chiaramente il percorso di formazione, gli studi e le valutazioni conseguite, le fasi di passaggio di qualifica, le mansioni ricoperte, l'attività d'aggiornamento, le pubblicazioni, le docenze, le consulenze, le collaborazioni

di promozione del ruolo professionale, le partecipazioni e graduatorie a competizioni gastronomiche d'importanza nazionale ed internazionale. Il *curriculum* deve essere accompagnato da idonea documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 25.

1. L'ammissione è condizionata al superamento di una prova d'esame finalizzata alla verifica:

- a) delle capacità relazionali dell'aspirante iscritto;
- b) della conoscenza degli elementi caratterizzanti la figura professionale;
- c) della conoscenza della lingua inglese scritta e orale nonché di una seconda lingua straniera, da scegliere tra il francese, il tedesco, lo spagnolo.

Art. 26.

1. Il consiglio nazionale può riservarsi di acquisire ulteriore documentazione prima di accettare o rigettare una candidatura. Il consiglio può inoltre chiedere un incontro con il candidato al fine di verificarne le competenze dichiarate.

Art. 27.

1. Tutti gli associati devono tendere ad elevare l'arte e lo studio della cucina e della ricezione italiana e internazionale con l'aggiornamento continuo.

Art. 28.

1. Ai fini di cui all'articolo 27, ogni iscritto deve obbligatoriamente partecipare a un convegno o seminario di lavoro o di

studio organizzati o proposti dall'Ordine e dalla A.M.I.R.A., almeno due volte l'anno.

Art. 29.

1. La mancata partecipazione dell'associato a convegni o seminari di lavoro o studio, se non giustificata, pregiudica l'appartenenza all'Ordine e può comportare la decadenza dallo *status* di iscritto.

Art. 30.

1. Qualora il *maître, sommelier e convivier d'hôtel* venga meno ai principi, ai regolamenti e alle enunciazioni dell'Ordine, sarà segnalato al consiglio nazionale dell'Ordine, che dopo aver vagliato la segnalazione può richiedere la convocazione dell'associato, per vagliare le argomentazioni a difesa, prima di adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 31.

1. L'iscritto sottoposto a provvedimento disciplinare può avvalersi della facoltà di ricorrere ai probiviri dell'Ordine entro trenta giorni, accettando il responso del collegio dei probiviri come definitivo e inappellabile.

Art. 32.

1. All'iscritto all'Ordine che per qualsiasi motivo decade dall'adesione è fatto divieto assoluto di utilizzare loghi, marchi e insegne dell'Ordine o quant'altro possa comunque identificarlo o associarlo all'Ordine.

Art. 33.

1. Prima dell'ammissione all'Ordine il candidato è chiamato a corrispondere la

quota d'ingresso a copertura delle spese, necessaria solo per il primo anno, e la quota associativa annuale. Le quote sono stabilite dall'assemblea dell'Ordine e il rinnovo annuale è vincolato al versamento della quota associativa, pena la cancellazione dall'Ordine stesso.

Art. 34.

1. L'esistenza stessa dell'Ordine è disciplinata dal Consiglio nazionale della A.M.I.R.A. L'eventuale scioglimento dell'Ordine è deliberato esclusivamente dall'assemblea straordinaria della A.M.I.R.A.

